

STATUTO

**CU.BE SPS SRL IMPRESA
SOCIALE FARE CULTURA
CON BELLEZZA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONZA MB VIA PESA DEL
LINO 1

Numero REA: MB - 2729495

Codice fiscale: 13541660968

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

ART. 5

Viene nominato quale organo di controllo un Sindaco Unico, avente i requisiti di cui agli art. 2397 comma 2 e 2399 del codice civile, e che resterà in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 agosto 2026, nella persona della Dottoressa PIERANGELA MELLI nata a Mariano Comense il 26 settembre 1968 e residente in Merate, Via Cantù n. 6/A, codice fiscale MLL PNG 68P66 E951V.

Il compenso annuo del Sindaco Unico viene determinato in euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero).

La comparente, nella sua qualità, dà atto che sono stati resi noti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dal Sindaco Unico testé nominato presso altre società.

ART. 6

L'esercizio sociale avrà la durata di dodici mesi decorrenti dal 1° settembre al 31 agosto di ciascun anno per conformità con il periodo di esercizio delle attività educative curricolari.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 agosto 2024.

ART. 7

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenziali, sono a carico della società ed ammontano a complessivi euro circa.

ART. 8

La società è regolata, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, dalle norme qui di seguito riportate che contengono anche l'indicazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale:

"STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE - NORMATIVA APPLICABILE

Art. 1 - Denominazione e normativa applicabile

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata:

"CU.BE sps Srl IMPRESA SOCIALE Fare cultura con bellezza"
in breve

"CU.BE sps Srl I.S."

Alla Società si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, le norme del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs. 112/2017, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice Civile e le relative

disposizioni di attuazione concernenti le società a responsabilità limitata.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Monza.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Durata

La Società ha durata fino al giorno 31 (trentuno) agosto 2070 (duemila settanta), salvo proroga o scioglimento anticipato.

Art. 4 - Oggetto Sociale

La società esercita, nel rispetto della disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e in via stabile e principale, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati, le seguenti attività d'impresa di interesse generale:

- attività educative curriculari ed extracurriculari (in particolare scuole di ogni ordine e grado, paritarie e parificate) rivolte a bambini e ragazzi (sia diurne, sia sotto forma di "campus" comprendente vitto e alloggio);
- attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- attività di formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo nonché alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- la organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 2 del D. Lgs. 112/17;
- la organizzazione e la gestione di attività ricettive e turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi compreso l'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e

successive modificazioni;

- la prestazione di interventi, servizi sociali e prestazioni sia ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, sia ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni sia ai della Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà in particolare svolgere:

- attività legate al mondo scuola, attività sportive, attività di sperimentazione di modelli di apprendimento e di attenzione e sensibilità ai temi del bello e della bellezza (intesi quale espressione naturale o umana di armonia meritevole di ammirazione e contemplazione), supporto nella predisposizione dei compiti e aiuto per progetti specifici legati all'istruzione;

- gestire strutture ricettive, per ospitare gruppi parrocchiali, gruppi oratoriali, pellegrini, studenti e lavoratori;

- promuovere iniziative volte a favorire lo scambio tra scuola e lavoro, anche tramite la formazione professionale;

- organizzare servizi educativi particolari a favore di ragazzi e bambini con situazioni economiche o familiari di difficoltà, oppure con deficit cognitivi e comunicativi;

- effettuare interventi e servizi sociali a favore di persone in difficoltà.

La Società può esercitare attività diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Ai soli fini del raggiungimento degli scopi di cui sopra e comunque non in via prevalente, la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali e non, assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni od interessenze in altre società od enti aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente. Quanto sopra previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente richieste da particolari disposizioni legislative, nel rispetto delle norme di legge in materia e con la precisazione che qualsiasi attività e prestazione che la

società dovesse fornire nell'ambito del complessivo finale prodotto o risultato richiestole, qualora dovesse rientrare tra le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolarmente iscritti in albi o elenchi, sarà svolta da tali soggetti dei quali la società si avvarrà di volta in volta ed i quali opereranno sotto la propria diretta responsabilità personale e professionale.

Il tutto con esclusione di tutte le attività vietate dalla vigente e futura legislazione. E' in ogni caso escluso l'esercizio di attività di cui all'articolo 2 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

Nello svolgimento della propria attività la Società potrà avvalersi sia delle prestazioni lavorative delle religiose appartenenti alla Congregazione socio unico che di terzi.

3. Si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Assenza di scopo di lucro: Salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, e dall'art. 16 del D.Lgs. 112/2017, la Società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tali fini è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, dividendi ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 112/2017.

PATRIMONIO

Art. 5 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
- d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 30;
- e) da qualunque liberalità che pervenga alla Società per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero).

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, in natura o di crediti; possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter C.C., l'aumento di capitale potrà essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge ed in conformità al presente statuto; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Tale polizza o fideiussione potrà essere sostituita dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

In caso di riduzione del capitale per perdite la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominato, dovrà essere redatta e depositata nella sede della società almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea perché i soci possano prenderne visione.

Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Art. 7 - Apporti e finanziamenti dei soci

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso. La società può acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

I finanziamenti effettuati dai soci, sulla base di trattative personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Il rimborso degli apporti e dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria

della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente l'avvio di procedura concorsuale, deve essere restituito.

Art. 8 - Emissione di titoli di debito

Nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e con deliberazione dell'Assemblea, la Società può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, da collocare presso investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e presso investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

SOCI - PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

Art. 9 - Libro dei soci e domicilio dei soci

La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura degli amministratori secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

In deroga agli articoli 2470 comma 1 e 2479-bis comma 1 del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che gli amministratori sono obbligati ad eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel registro delle imprese eseguito ai sensi di legge.

Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax. Gli

amministratori devono aggiornare tempestivamente il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci con modalità idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 10 - Quote e diritti sociali

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applicano le norme di legge in materia.

E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 112/2017.

Art. 11 - Alienazione quote, ammissione nuovi soci, trasferimento delle quote, esclusione

Nei limiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 112/2017, le quote possono appartenere anche ad un unico Socio.

Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione a Libro Soci.

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere annotati nel libro soci soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

In caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nell'elenco soci presso il Registro delle Imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e ogni altro contratto anche con controprestazione infungibile.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta

con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente, fatto salvo quanto infra indicato in ordine al consenso dell'Organo Amministrativo, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo (compresa quindi la donazione) ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, ovvero il prezzo di cessione sia ritenuto eccessivo anche da

uno solo dei soci che intendono esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dalle parti o, in caso di loro disaccordo, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società con gli stessi criteri con cui si determinerebbe il valore della partecipazione nel caso di recesso;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà o l'usufrutto della partecipazione;

- il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno;

- nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società;

- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni, o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è necessario il consenso dell'Organo Amministrativo, il quale decide altresì sull'esclusione del socio.

La valutazione dell'organo amministrativo sull'ammissione del nuovo Socio, così come quella sull'esclusione, dovrà rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D. Lgs. 112/2017 e verrà assunta previa istruttoria da svolgersi da parte dell'organo amministrativo, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza delle sue attività rispetto all'oggetto sociale, rispetto allo stile di gestione ed al modello di business della società stessa; il diniego di ammissione quale socio o l'esclusione del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente potranno essere adottati per mancanza di condivisione attuata mediante contestazione

scritta non motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla Società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine in mancanza di espressa comunicazione nei termini di cui sopra il gradimento si ritiene espresso ed il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente.

In caso di diniego al trasferimento della partecipazione il socio può proporre il nominativo di altro soggetto ovvero esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del codice civile. In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione o di esclusione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci, che dovrà riunirsi senza indugio non oltre trenta giorni dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 112/2017.

Art. 12 - Lavoro nell'impresa sociale, coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività - Volontariato

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2015. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Società dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Ai lavoratori subordinati ed a quelli autonomi non possono essere corrisposte retribuzioni o compensi superiori al quaranta per cento di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti ed accordi collettivi di cui sopra. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la Società deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. La Società deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti ai sensi dell'art. 13 comma 2 bis del D. Lgs. 112/2017. L'organo amministrativo può decidere i casi, le modalità ed i limiti del

riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista.

I lavoratori, i volontari ed i soggetti destinatari dell'attività della Società sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 112/2017, mediante apposita sezione del sito internet della Società o tramite apposite campagne di raccolta di proposte e suggerimenti, svolte presso la sede e le strutture operative della Società. Tutte le proposte ed i suggerimenti verranno rappresentati in Assemblea, così da poter esercitare un'influenza diretta sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi erogati.

I lavoratori, sia subordinati che autonomi, i volontari ed i destinatari dell'attività della Società partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati dalla Società. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere tratta questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività della Società.

L'Organo amministrativo può adottare appositi regolamenti, conformi alle disposizioni del presente Statuto, relativi all'attuazione e adozione dei suddetti meccanismi di coinvolgimento e partecipazione.

Degli esiti del suddetto coinvolgimento dev'essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Al superamento delle soglie di cui al comma 4, lettera b), dell'art. 11 del D.Lgs n.112/2017, e in conformità alla medesima previsione normativa, dovrà essere adottato dal CdA apposito regolamento affinché risulti rispettata la prescrizione che vuole che un membro del Consiglio di Amministrazione sia espresso dai lavoratori ed eventualmente degli utenti; analogamente si provvederà per la nomina di un componente l'organo di controllo collegiale.

Art. 13 - Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito:

- al cambiamento dell'oggetto sociale;
- al cambiamento del tipo di società;
- al trasferimento della sede all'estero;
- alla fusione e alla scissione della società;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- all'eliminazione di una o più cause di recesso previsto dal presente atto costitutivo;
- alla modificazione dei diritti loro attribuiti ai sensi dell'art. 2468 C.C.;

- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo;
- all'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti con offerta di sottoscrizione delle quote di nuova emissione a terzi con esclusione del diritto di opzione dei soci;
- in tutti gli altri casi inderogabilmente previsti dalla legge.

Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare alla società, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del verificarsi della causa che legittima il recesso. La dichiarazione deve contenere le generalità del socio.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato sarà privo di efficacia, nel caso in cui la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, che è a tal fine determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso: si avrà in particolare riguardo alla situazione patrimoniale della società, alla sua redditività, al valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, alla sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. In caso di disaccordo tra Società e recedente la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato

il diritto di recesso deve essere eseguito entro cento ottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Art. 14 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
 - b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- Per tutti i rapporti con l'Società, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'Organo Amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Art. 15 - Esercizio Sociale, Bilancio Sociale, Libri sociali

L'esercizio sociale ha durata di dodici mesi, inizia il 1° settembre di ciascun anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio d'esercizio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 112/2017 la Società deve tenere il Libro giornale ed il Libro degli inventari in conformità alle disposizioni del Codice Civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis e 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

La Società deve inoltre depositare presso il Registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016 n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 16 - Utili

La Società non può distribuire utili né avanzi di gestione di alcun genere; la delibera sulla distribuzione degli utili provvede, quindi, a destinarli:

- a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura non inferiore al trenta per cento;

b) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 30;
c) alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad Amministratori, altri componenti degli organi sociali, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale; è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, nei limiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 112/2017. Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad Amministratori, Sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 comma 1 lettere b), g) o h) del D.Lgs. 112/2017;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dall'art. 3 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 112/2017;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

La società può inoltre destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi e con le modalità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 112/2017.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Art. 17 - Competenza

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;
2. la nomina e la revoca degli amministratori;
3. la nomina dell'Organo di Controllo interno e, nel caso in cui si obbligatorio per legge, dell'Organo di revisione contabile;
4. la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione contabile e dell'Organo amministrativo, quanto a questi ultimi nei limiti previsti dal D.Lgs 112/2017 e laddove consentito dalla legge;
5. l'approvazione dei regolamenti;
6. le modificazioni dello Statuto;
7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una

rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata o, in ogni caso, l'esecuzione di operazioni che comportino l'indebitamento della società per importi superiori a un milione di euro;

8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società;

9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;

10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 9;

11. l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore nei limiti previsti dall'art. 3 comma 3 del D. Lgs. 112/2017, la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art. 16 del D. Lgs. 112/2017;

12. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

Art. 18 - Convocazione

L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini di legge.

L'Assemblea è inoltre convocata quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai Soci ai sensi di legge.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci e, se nominato, al Organo di Controllo, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati;

b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea;

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;

- sono presenti tutti gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di controllo, ovvero, per dichiarazione del

Presidente dell'Assemblea, gli stessi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione; gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di controllo non presenti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

E' possibile tenere le Assemblee dei Soci anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 19 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'Assemblea dei Soci delibera validamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale.

Art. 20 - Intervento in Assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci e che non siano morosi nell'esecuzione dei conferimenti dovuti.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 21 - Rappresentanza nell'Assemblea

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; deve essere conservata dall'Società. Ciascun socio può rappresentare massimo un socio.

Art. 22 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero, qualora sia scelta questa soluzione amministrativa, dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato),

o dal Notaio se richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 23 - Organo Amministrativo

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salve la competenze attribuite alle decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci, nel rispetto di quanto è disposto all'articolo 12 che precede ai fini del coinvolgimento di lavoratori e utenti.

Gli amministratori, che potranno essere soci o non soci, durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

E' ammessa la rieleggibilità.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di amministrazione composto da tre a sette amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due a cinque Amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto determinato dai soci al momento della loro nomina.

Qualora vengano nominati tre o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli Amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Cod. Civ. Non possono assumere la presidenza della Società rappresentanti degli enti di cui all'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 112/2017.

Qualora la Società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del Codice Civile ridotti della metà, spetterà ai lavoratori ed agli utenti, nei termini previsti dal regolamento di cui all'art. 12, la nomina di un componente dell'Organo amministrativo.

Ciascun membro dell'Organo amministrativo dovrà poter garantire continuità di azione nello svolgimento delle funzioni.

I membri dell'Organo amministrativo saranno scelti e dovranno operare esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità. All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno presentare:

- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e professionale;
- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 112/2017; tale autocertificazione va resa all'accettazione, rinnovata ogni anno e allegata al bilancio sociale. In caso l'Amministratore abbia incarichi o collaborazioni stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con quanto stabilito dal D. Lgs. 112/2017, dovrà elencarle in un prospetto apposito del suo curriculum professionale, per ulteriore trasparenza nei confronti della Società;
- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi e di non avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale;
- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D. Lgs. 112/2017.

Art. 24 - Funzionamento

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione; la stessa amministrazione può essere affidata, con decisione dei soci, disgiuntamente o congiuntamente agli amministratori o ad alcuni di essi, ai sensi rispettivamente degli articoli 2257 e 2258 del Codice Civile.

Nel caso di cui all'art. 2257, ultimo comma C.C., la maggioranza dei soci è comunque determinata secondo le quote di partecipazione al capitale sociale.

Qualora l'amministrazione sia affidata a più persone congiuntamente o disgiuntamente, la decisione dei soci di nomina provvederà a stabilire anche le modalità tramite le quali dette persone opereranno.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea.

L'Organo Amministrativo si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che lo stesso lo giudichi opportuno.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti

gli Amministratori ed a tutti i componenti dell'Organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni dell'Organo Amministrativo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i componenti dell'Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

E' possibile tenere le adunanze del Consiglio di Amministrazione per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 25 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 26 - Poteri di gestione

All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della Società, in particolare la redazione del Bilancio Sociale come definito nel D.Lgs. 112/2017, che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 27 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato e nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente, a uno o più dei suoi componenti, che assumeranno in tale caso la funzione di amministratore delegato, ivi compreso il Presidente, ovvero a un Comitato Esecutivo, Direttore Generale o Procuratore, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci. L'Organo Amministrativo decide la struttura organizzativa della Società e, per una migliore organizzazione del lavoro, può nominare direttori e responsabili di settore; inoltre, può decidere di adottare uno più Regolamenti per il funzionamento della struttura.

Art. 28 - Rappresentanza

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati, nei limiti delle deleghe o disgiuntamente o congiuntamente a ciascuno degli amministratori cui sia affidata disgiuntamente o congiuntamente l'amministrazione è attribuita la rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale.

L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

Art. 29 - Rimborsi e compensi

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Laddove sia consentito dalla legge, l'assemblea può determinare un eventuale compenso per gli amministratori, fermi restando i limiti di cui all'art. 3 comma 2 lettera a del D.Lgs. 112/2017.

Art. 30 - Organo di Controllo-Revisione legale dei conti

L'Organo di controllo della Società vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I membri dell'Organo di controllo esercitano inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

L'Organo di controllo della società è costituito da uno o più Sindaci, aventi i requisiti di cui agli art. 2397 comma 2 e 2399 del codice civile. L'assemblea che procede alla nomina dell'Organo di controllo ne fissa il numero, il compenso e procede alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale in caso di Organo collegiale.

L'Organo di controllo, se collegiale, sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

I membri dell'Organo di controllo saranno scelti e dovranno operare esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità. All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno presentare la documentazione prevista all'articolo 20 per gli amministratori.

Qualora la Società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori ed agli utenti la nomina di almeno un componente dell'Organo di controllo.

Nel caso in cui la Società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro o da Sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

**TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE - CESSIONE DI AZIENDA -
SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE**

**Art. 31 - Trasformazione, Fusione, Scissione, Cessione
d'azienda, Scioglimento**

La fusione e la scissione della società devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

I suddetti atti di fusione, scissione e cessione di azienda devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'organo di amministrazione notifica, con atto scritto avente data certa, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui sopra, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. L'efficacia dei suddetti atti è subordinata all'autorizzazione del Ministro medesimo, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministro che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e

l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 32 - Devoluzione

In caso di scioglimento della Società o di perdita volontaria della qualifica di Impresa Sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai Soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 112/2017.

Art. 33 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Società.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea."

Si chiedono le agevolazioni fiscali di cui al D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

La comparente esonera me Notaio dalla lettura dell'allegato. Del presente atto ho dato lettura alla comparente la quale, da me richiesta, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore 17,00.

Scritto da persona di mia fiducia su sette fogli per pagine venticinque e fin qui della ventiseiesima a macchina e in piccola parte a mano da me Notaio.

F.to: Simona SALA
Ezilda MARICONDA

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82 PER USO REGISTRO IMPRESE.

**ATTO REGISTRATO IN TERMINI UTILI DI LEGGE PRESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO DPI.**

**IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22
FEBBRAIO 2007 MEDIANTE .M.U.I.**